## VERBALE DI CONSULTAZIONE E DI ACCORDO

EX ARTT. 47 LEGGE 428/90, 63 D.LGS. 8 LUGLIO 1999, N. 270 E 5, COMMA 2-TER, LEGGE 23 DICEMBRE 2003, N. 347, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 FEBBRAIO 2004, N. 39 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Il giorno 4 aprile 2016, in Palermo, si sono incontrati:

- Siremar Sicilia Regionale Marittima S.p.A. in A.S., di seguito per brevità "SIREMAR" o "AS", in persona dell'Avv. Alessandro Moriconi, giusta delega dei Commissari Straordinari; assistito dall'Avv. Rosario Salonia;
- o Compagnia delle Isole S.p.A., di seguito per brevità "CDI", in persona del Sen. Salvatore Lauro, assistito dal Dott. Michele Ruggieri di FEDARLINEA;
- Società di Navigazione Siciliana S.p.A., di seguito per brevità "SNS" in persona del legale rappresentante Com.te Ettore Morace, dei Sigg. Giuseppe Marceca e Tiziano Minuti, assistiti dall'Avv. Rosario Salonia;
- FILT CGIL, in persona del Sig. Franco Spanò, Francesco Tranchida, Vincenzo Sgrò, Vincenzo Campo Davide Tripi e Daniele Tripi;
- FIT CISL, in persona dei Sigg.ri Amedeo Benigno, Francesco Lobocchiaro, Rosanna Grimaudo, Mimmo Di Domenico, Vincenzo Leonardo, Giovanni Costanzo, Nunzio Raffaele, Giuseppe Lentis, Giuseppe Davi;
- UILTRASPORTI, in persona dei Sigg.ri Agostino Falanga, Nicolò Scozzari, Angelo Cardaciotto e Franco Perasso; Giuseppe Polizzotto, Pietro Sardina, Giovanni Gambino, Salvatore Lucido, Salvatore Falanga e Salvatore Castro,
- o FEDERMAR-CISAL, in persona dei Sigg.ri Antonella Di Maio e Sebastiano Previti, anche nella qualità del Segretario nazionale Alessandro Pico, Michele Galliano e del Segritario Giovanni Brancaccio; Decerno Sunda e INTRAVAGGA VINCENZO.
- USLAC-UNCDIM, in persona del Presidente Francesco Giuseppe D'Anniballe, Vito Di Girolamo e Umberto Sugameli;

di seguito, per brevità, tutti denominati congiuntamente anche come le "Parti", per proseguire l'espletamento della procedura di consultazione sindacale, avviata congiuntamente, ai sensi dell'art. 47 della 428/90, da CDI, SNS e SIREMAR con lettera del 24 marzo 2016, iniziato il 30 marzo 2016 riguardante la retrocessione da CdI ad AS del Ramo d'Azienda "Cabotaggio" preposto all'erogazione del servizio di collegamento di cui al regime convenzionale da SIREMAR in A.S., (di seguito il "Ramo d'azienda"), e la contestuale cessione del Ramo stesso da AS a SNS.

CdI, SIREMAR e SNS hanno confermato quanto illustrato nella ricordata lettera del 24 marzo 2016, ripercorrendo le vicende che hanno portato alla retrocessione del Ramo d'Azienda, che vengono di seguito trascritte:

- (i) con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 settembre 2010, Siremar in A.S. (di seguito "Siremar") è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e sue successive integrazioni e modificazioni (di seguito, anche: "D.L. 347/2003");
- (ii) con sentenza n. 381 del 5 ottobre 2010 il Tribunale ordinario di Roma, Sezione Fallimentare, ha dichiarato l'insolvenza di Siremar, ai sensi dell'art. 4 del *D.L.* 347/2003;
  - ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (di seguito, anche: "D.Lgs. 270/1999") la procedura di amministrazione straordinaria ha il fine di perseguire il "recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali" da realizzarsi tramite uno dei programmi alternativi di cui al comma 2° del citato art. 27 del D.Lgs. 270/1999 ed in particolare, (cfr. ivi il comma 2b-bis)) "per le società operanti nell'ambito dei servizi pubblici essenziali anche tramite la

Mode

Jef.

4

of

- cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (<< programma di cessione di complessi di beni e contratti>>)";
- (iv) ai sensi dell'art. 4, comma 4-quater, del D.L. 347/2003 "... con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, [i.e.: "imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali"] e alle imprese del gruppo il commissario straordinario individua l'acquirente a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dei trattati sottoscritti dall'Italia", in deroga a quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 270/1999;
- (v) in data 4 ottobre 2010, Siremar, con avviso pubblicato sui principali quotidiani nazionali ed esteri, nonché sulle principali riviste specializzate del settore, ha sollecitato "chiunque sia in grado di garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto marittimo a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisto del ramo d'azienda di Siremar Sicilia Regionale Marittima S.p.A. preposto all'erogazione del servizio di collegamento di cui al regime convenzionale (con successione in tutti i rapporti giuridici in essere)" avviando la relativa procedura di cessione (di seguito, la "Procedura");
- (vi) all'esito delle operazioni finalizzate alla scelta del cessionario del ramo d'azienda di Siremar, con provvedimento autorizzato del 14 ottobre 2011 del MISE, Siremar ha aggiudicato il predetto ramo d'azienda a Compagnia delle Isole S.p.A. (di seguito "CDI"), accettando l'offerta da quest'ultima presentata;
- (vii) il 23 novembre 2011 è stato depositato dalla Società di Navigazione Siciliana ("SNS") il ricorso per l'annullamento degli atti della Procedura e, il 7 giugno 2012, il TAR Lazio, Roma, sez. III-ter ha adottato la sentenza n. 5172 con la quale ha accolto parzialmente il ricorso presentato da SNS, annullando, per l'effetto, gli atti "successivi alla lettera di invito del 29 settembre 2011 che hanno condotto alla cessione di Siremar in favore di CDI secondo l'ultima offerta migliorativa vincolante alla seduta del 13 ottobre 2011";
- (viii) il 18 luglio 2012, con ordinanza n. 2810, il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare formulata da CDI e da Mediterranea *Holding* sospendendo gli effetti della sentenza di cui al precedente punto (vii);
- (ix) in data 30 luglio 2012, CDI e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito il "MIT") hanno sottoscritto la nuova Convenzione ed il successivo 31 luglio 2012 l'AS ha consegnato a CDI il compendio aziendale oggetto di cessione;
- (x) in data 1° agosto 2012 il personale amministrativo e navigante ricompreso nel ramo d'azienda Siremar è stato assunto da CDI;
- (xi) il 3 febbraio 2014 il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, ha dichiarato la cessazione dell'attività di impresa di Siremar Sicilia Meridionale Marittima S.p.a. in a.s., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 270/1999, per cui, a far data da detto provvedimento, la procedura di amministrazione straordinaria di Siremar è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria, con conseguente applicazione del relativo regime normativo;
- (xii) il 7 febbraio 2014 il Consiglio di Stato, confermando la richiamata sentenza del TAR Lazio di cui al precedente punto vii, ha pubblicato la sentenza n. 592 con cui ha respinto i ricorsi in appello presentati da CDI e dal MISE;
- (xiii) il 9 febbraio 2015 il TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, ha depositato la Sentenza n. 2351 (di seguito la "Sentenza di ottemperanza"), con cui ha accolto i ricorsi di Siremar e SNS disponendo che l'Amministrazione dovesse procedere: alla "esclusione dal confronto competitivo della offerta prodotta dalla Compagnia delle isole"; ad un "interpello" nei confronti di SNS "volto a verificare la conferula dell'offerta già in atti", senza alcuna modifica della stessa;

Me

anballe (

A A

guito la ndo che offerta rificare

Roy

- (xiv) l'Amministrazione pertanto, in esecuzione della Sentenza di ottemperanza, ha disposto il riavvio della Procedura ai fini dell'aggiudicazione ad SNS;
- (xv) il 4 febbraio 2016 la Corte di Cassazione, SS. UU., con sentenza n. 2202 ha rigettato il ricorso proposto da CDI per l'accertamento del difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato in merito alla sentenza n. 594/2014;
- (xvi) a seguito dell'ipotizzata retrocessione del compendio aziendale da parte di CDI a Siremar, è in corso di autorizzazione l'aggiudicazione a SNS del ramo d'azienda di Siremar preposto all'erogazione del servizio di collegamento di cui al regime convenzionale, ai fini del relativo acquisto del predetto ramo d'azienda.

I rappresentanti di SNS ha confermato che la società - controllata congiuntamente da Caronte & Tourist S.p.A. - società operante nel settore dei trasporti marittimi con la linea di auto traghettamento nello Stretto di Messina e, attraverso una società controllata, con le linee Messina – Salerno e Catania-Napoli – e da Ustica Lines S.p.A. - società operante nei mezzi veloci in Sicilia, con sede legale a Trapani - è stata costituita il 17 maggio del 2011 ed ha il seguente oggetto sociale:

- il trasporto marittimo, con navi, traghetti, catamarani, monoscafi, aliscafi, di persone, autoveicoli e merci, la gestione e la commercializzazione di linee marittime proprie e/o altrui, nonché la gestione di servizi connessi a dette attività;
- la compravendita navale e l'esercizio della navigazione e del rimorchio sia con navi proprie che di terzi;
- la gestione, l'armamento, il noleggio di navi proprie e/o di terzi;
- i montaggi industriali, marittimi e terrestri, le costruzioni, le riparazioni e le manutenzioni di opere ed impianti marittimi;
- la gestione e l'esercizio di porti turistici e da diporto commerciali ed industriali.

Inoltre, i rappresentanti di SNS, dopo aver illustrato nelle sue linee essenziali il Piano industriale e l'articolazione organizzativa che verrà data al Ramo di azienda, hanno preannunciato che continuerà ad utilizzare il marchio commerciale "Siremar" ed hanno confermato che, allo stato, fermo restando quanto sopra, la programmata cessione di ramo d'azienda non comporterà per i lavoratori interessati alcuna ulteriore conseguenza giuridica, economica e sociale. Gli obblighi previsti dall'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 270/1999, sono stati già assolti da CDI che, a partire dal 2011, ha garantito, per oltre un biennio, il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti all'atto della prima cessione.

Le OO.SS., preso atto di quanto sopra, hanno chiesto chiarimenti: sulle modalità di applicazione della nuova contrattazione e sui relativi contenuti; sui contenuti della proposta di assunzione che sara formalizzata al personale amministrativo e navigante; sulle conseguenze dell'eventuale rifiuto da parte dei lavoratori della proposta di assunzione di SNS; sulle modalità di contrattualizzazione dei rapporti di lavoro del personale iscritto al Turno Particolare (TP) di CDI e sulla prevista discontinuità dei rapporti di lavoro in essere con CDI, da ricostituirsi con SNS.

Inoltre, le OO.SS., unitariamente, hanno richiesto a SNS di corrispondere a tutti i lavoratori che verranno assunti una somma a titolo di premio d'ingresso.

I rappresentanti di SNS, nel riscontrare i chiarimenti richiesti, dopo ampia discussione, hanno ribadito che le assunzioni saranno a tempo indeterminato ed hanno illustrato le ragioni per le quali, in base alle previsioni della normativa vigente e segnatamente per le aziende in amministrazione straordinaria che eserciscono pubblici servizi essenziali, non si applica l'art. 2112 c.c. ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 270/99 e dell'art. 5, comma 2-ter, del D.L. 347/2003.

Le Parti, inoltre, prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 quater, del DL 347/2003, la retrocessione alla Procedura di A.S. di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice

HU

33

Jul 1

H

Dopo ampia discussione, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso la procedura di consultazione sindacale prevista dagli artt. 47 legge 428/90 e s.m.i., 63 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e 5, comma 2-ter, legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, avviata da CDI, SNS e SIREMAR con lettera del 24 marzo 2016, e di aver raggiunto il seguente

## ACCORDO

- 1) Le premesse, così come gli allegati, costituiscono parte integrante del presente verbale.
- 2) Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 4 quater, del DL 347/2003, i lavoratori in forza a CDI, prima della retrocessione e della successiva assunzione da parte di SNS, dovranno risolvere consensualmente i rispettivi rapporti di lavoro, sottoscrivendo, in sede sindacale, appositi verbali di conciliazione di risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro stessi. CDI, senza riconoscimento alcuno ma al solo fine di favorire la positiva conclusione della presente procedura, offrirà a titolo transattivo, in sede di sottoscrizione dei verbali di conciliazione suddetti, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ai lavoratori inquadrati come Amministrativi, Ufficiali, sotto Ufficiali e Comuni nonchè la somma di € 500,00 (cinquecento/00) ai Comandanti e ai Direttori macchina. Le competenze di fine rapporto maturate verranno liquidate entro il mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.
- 3) Realizzato quanto previsto al punto 2), SNS formulerà una proposta di assunzione a tempo indeterminato a tutto il Personale amministrativo e a tutto il Personale navigante iscritto nel regime contrattuale di CDI di Continuità Rapporto Lavoro (CRL), mantenendo gli attuali livelli retributivi individuali e, transitoriamente, in attesa della definizione del nuovo assetto contrattuale condiviso, le attuali condizioni economiche e normative.
- 4) La proposta di assunzione verrà formulata ai lavoratori, a seconda del relativo regime contrattuale, utilizzando la lettera allegata al presente verbale, sotto le lettere A) e B). Ai lavoratori iscritti al Turno Particolare (TP) di CDI verrà inviata apposita comunicazione come da allegato C).
- 5) Le assunzioni e/o i reclutamenti sono subordinati alla piena accettazione da parte dei lavoratori della proposta formulta da SNS e decorreranno dalla data ivi indicata, senza riconoscimento di alcuna anzianità convenzionale.
- 6) L'importo corrispondente agli aumenti periodici di anzianità maturati alla data di cessazione del crapporto di lavoro con CDI verrà corrisposto a titolo di "superminimo individuale non assorbibile", mantenendo l'incidenza su tutti gli istituti retributivi, anche differiti; fermo restando che il numero degli scatti maturati verrà scomputato nel periodo successivo.
- 7) Il personale iscritto al Turno Particolare (TP) di CDI verrà mantenuto nel relativo regime contrattuale e sarà imbarcato da SNS con le stesse modalità sinora seguite. Eventuali, ulteriori esigenze di personale navigante saranno soddisfatte, in caso di incapienza del predetto TP, ricorrendo prioritariamente ai lavoratori già iscritti nelle Liste Stagionali.
- 8) I rapporti di lavoro, così instaurati, verranno regolati transitoriamente, in attesa della definizione del nuovo assetto contrattuale condiviso, dalle attuali condizioni economiche e normative dalla disciplina della contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dalla contrattazione di secondo livello attualmente applicate per il personale amministrativo e per il personale navigante nell'ambito di CDI.
- 9) Il rappresentante della Procedura di AS conferma che, nel più beve tempo possibile, subordinatamente alle prescritte autorizzazioni e nei termini di legge, verranno corrisposte, ai lavoratori aventi diritto le somme insinuate ed ammesse al passivo di Siremar in A.S..
- 10) SNS, relativamente alla richiesta delle OO.SS. e sempre al fine di favorire la positiva conclusione della presente procedura, in coerenza con quanto enunciato in merito al proprio piano industriale, la cui prosettiva è legata primncipalmente a investimenti sulla Flotta e sulle Risorse umane, conferma che a tutti i dimendenti che saranno assunti come previsto dal precedenti punti nn. 2) e 3) sarà erogata

景や

b-ball h

K

Fall

la somma una tantum di lordi € 600,00 (seicento/00), senza parametrazione per qualifica in quattro tranche mensili.

Italica in instructions.

Italica in instructions.

Italica in ita

[su carta intestata di SNS]

Trapani, [•]

Egregio Signor

[•][•]

Via [•],[•]

[•],[•]

## Oggetto: proposta di assunzione

Con riferimento a quanto previsto dall'accordo sindacale stipulato in data [•] 2016 nell'ambito della procedura ex art. 47 della 1. n. 428/1990 riguardante la retrocessione da Compagnia delle Isole S.p.A. alla Siremar – Sicilia Regionale Marittima - S.p.A. in A.S. del Ramo d'Azienda preposto all'erogazione del servizio di collegamento di cui al regime convenzionale da SIREMAR in A.S. e la contestuale cessione del Ramo stesso alla scrivente, Le proponiamo, con la presente, l'assunzione alle nostre dipendenze in regime di C.R.L. a decorrere dalla data di efficacia della predetta cessione a tutti gli effetti di legge e di contratto.

Il Suo rapporto di lavoro sarà disciplinato, con il medesimo inquadramento e trattamento economico individuale, dalle previsioni della contrattazione collettiva di settore ad oggi vigente.

Gli scatti di anzianità da Lei maturati sino all'ultimo giorno lavorativo del Suo rapporto con Compagnia delle Isole S.p.A. saranno congelati ed inseriti nella Sua busta paga sotto la voce "superminimo non assorbibile", fermo restando che il numero degli scatti maturati sarà scomputato nel periodo successivo.

In caso di accettazione da parte Sua dei termini e delle condizioni sopra descritti, Le chiediamo di restituirci copia della presente da Lei sottoscritta per accettazione.

Cordiali saluti.

Società Navigazione Siciliana S.p.A. Il legale rappresentante Com.te Ettore Morace



[su carta intestata di SNS]

Trapani, [•]

Egregio Signor

[•][•]

Via [•],[•]

[•],[•]

## Oggetto: proposta di assunzione

Con riferimento a quanto previsto dall'accordo sindacale stipulato in data [●] 2016 nell'ambito della procedura ex art. 47 della 1. n. 428/1990 riguardante la retrocessione da Compagnia delle Isole S.p.A. alla Siremar − Sicilia Regionale Marittima − S.p.A. in A.S. del Ramo d'Azienda preposto all'erogazione del servizio di collegamento di cui al regime convenzionale da SIREMAR in A.S. e la contestuale cessione del Ramo stesso alla scrivente, Le proponiamo, con la presente, l'assunzione alle nostre dipendenze a tempo indeterminato a decorrere dalla data di efficacia della predetta cessione a tutti gli effetti di legge e di contratto.

Il Suo rapporto di lavoro sarà disciplinato, con il medesimo inquadramento e trattamento economico individuale, dalle previsioni della contrattazione collettiva di settore ad oggi vigente.

La sede di lavoro sarà a Palermo, fatte salve naturalmente successive decisioni legate alla strategia aziendale o a imprescindibili ragioni organizzative, che saranno affrontate come previsto dalla contrattazione collettiva vigente.

Gli scatti di anzianità da Lei maturati sino all'ultimo giorno lavorativo del Suo rapporto con Compagnia delle Isole S.p.A. saranno congelati ed inseriti nella Sua busta paga sotto la voce "superminimo non assorbibile", fermo restando che il numero degli scatti maturati sarà scomputato nel periodo successivo.

In caso di accettazione da parte Sua dei termini e delle condizioni sopra descritti, Le chiediamo di restituirci copia della presente da Lei sottoscritta per accettazione.

Cordiali saluti.

[su carta intestata di SNS]

Trapani, [•]

Egregio Signor

[•][•]

Via [•],[•]

[•],[•]

Con riferimento a quanto previsto dall'accordo sindacale stipulato in data [●] 2016 nell'ambito della procedura ex art. 47 della 1. n. 428/1990 riguardante la retrocessione da Compagnia delle Isole S.p.A. alla Siremar − Sicilia Regionale Marittima − S.p.A. in A.S. del Ramo d'Azienda preposto all'erogazione del servizio di collegamento di cui al regime convenzionale da SIREMAR in A.S. e la contestuale cessione del Ramo stesso alla scrivente, Le comunichiamo, con la presente che, a seguito della predetta cessione, Lei rimarrà iscritto al Turno Particolare nell'ambito della medesima lista e con il mantenimento della graduatoria sinora acquisita.

Il regime di Turno Particolare sarà temporaneamente disciplinato dalle previsioni della contrattazione collettiva di settore vigente.

Cordiali saluti.

Società Navigazione Siciliana S.p.A. Il legale rappresentante Com.te Ettore Morace

[•]		
	-111/5	



Esco hobocchiono FIT CISI F. LoBodes Coord. Woci Nin. sco G. ppe D'Annibelle USCIAC/ CWCD, MSTACO STOP Tresi leage Normal " Gironno To Suseus eforum// Molling rugaroh. Un Korb 4 scalyen AND Manerca Surger USTIGA LINES They Horoce SNS Tistiano Minuti SNS ARANTO AUSTERO CDI SALVATORE LAURO CDI ROSARIO SALO MATE